



Gli ordini di protezione civili

La genesi

A suo tempo, la l. 154 del 2001 fu una novella che introdusse strumenti (civili e penali) di contrasto alla violenza domestica **inediti** per l'ordinamento italiano.

Si cominciava a parlare del fenomeno, a comprendere che la violenza domestica – come declinazione della violenza di genere - ha proporzioni vaste e un'estensione trasversale a tutti i ceti socio economici: è una vera e propria matrice culturale.

La dichiarazione ONU per l'eliminazione della violenza contro le donne risale al 1993, pochi anni prima di quella legge. Viene enunciato testualmente che la violenza contro le donne è «**UNO DEI MECCANISMI SOCIALI CRUCIALI PER MEZZO DEI QUALI LE DONNE SONO COSTRETTE IN UNA POSIZIONE SUBORDINATA RISPETTO AGLI UOMINI**».

«Art. 4 ...*Gli Stati dovrebbero perseguire con tutti i mezzi appropriati e senza indugio una politica di eliminazione della violenza contro le donne e, a questo fine, dovrebbero:*

...d) sviluppare sanzioni penali, civili, di diritto del lavoro e amministrative nell'ordinamento nazionale per punire e riparare agli illeciti causati alle donne che sono sottoposte a violenza;

...f) sviluppare, in modo ampio, approcci preventivi e tutte quelle misure di natura legale, politica, amministrativa e culturale atte a promuovere la protezione delle donne contro ogni forma di violenza...»

LA RELAZIONE ALLA LEGGE 154/2001

Il disegno di legge viene
presentato e comincia ad
essere discusso nel 1999 –
vedrà la luce nell'aprile 2001

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento in esame è diretto a predisporre degli strumenti rapidi di tutela della persona in ordine al fenomeno della violenza nelle relazioni familiari. **Si tratta di un fenomeno estremamente grave**, al quale, oltre a non essere data l'opportuna pubblicità dalle stesse vittime, rimanendo celato nelle mura domestiche, l'ordinamento non offre una risposta adeguata. **Le statistiche piu` recenti dimostrano che il fenomeno non è piu` limitato alle situazioni di degrado e disgregazione, ma è in aumento in tutti i Paesi industrializzati, senza distinzione tra ceti e classi sociali.** Non si puo` non sottolineare, pertanto, il valore del provvedimento in esame, il quale è diretto a fornire strumenti di tutela in ordine a fenomeni drammatici, che determinano un rilevante allarme sociale. (...)

Il provvedimento ha l'obiettivo di colmare una lacuna normativa, in quanto attualmente sono previste, per tale fenomeno, **solamente misure estreme**, quali la separazione tra coniugi e la denuncia del reato di maltrattamenti in famiglia o comunque di reati in danno alla persona. Queste misure non sempre sembrano essere adeguate alle esigenze delle vittime delle violenze, in quanto determinano una interruzione traumatica del vincolo familiare. In assenza di una adeguata tutela, la reazione della donna maltrattata si è ridotta di fatto nell'abbandono della casa familiare, che, pur liberandola dalla violenza, la penalizza nuovamente. **Il provvedimento in esame, invece, dà una risposta all'esigenza di garantire misure giudiziarie rapide ed efficaci, che portino all'allontanamento dalla casa familiare dell'autore del comportamento violento.**

contemperamento

- **Art. 8 CEDU**

Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

- *1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.*
- *2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, **o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.***

Lo spazio temporale, necessariamente limitato, assegnato dall'ordine di protezione deve essere utilizzato per risolvere la crisi (intervento servizi, centri di assistenza...) o portarla a compimento (separazione)

Gli aspetti sostanziali

Cosa sono gli ordini di protezione civili

La legge n. 154 del 2001 ha introdotto il Titolo IX bis del libro I del codice civile, intitolato «ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI **ABUSI FAMILIARI**»

*Secondo l'art. 342 bis c.c., "quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di **grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente**, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più provvedimenti di cui all'art. 342 ter c.c. "*

Si tratta di strumenti, **misure** latamente **cautelari** (sicuramente per struttura del rito; ma non c'è strumentalità, benché molti degli effetti anticipino quelli propri della separazione: allontanamento dalla casa familiare, assegno di mantenimento) o meglio **inibitorie**, volte a fronteggiare **crisi familiari** che non necessariamente esitino in una separazione o in una denuncia querela, ma che richiedono un intervento dell'autorità giudiziaria per fermare o evitare condotte illecite che rechino grave pregiudizio agli altri componenti della famiglia.

PROVVEDIMENTI SOMMARI E ANTICIPATORI BASTEVOLI A SÉ STESSI MA INIDONEI AL GIUDICATO

Abusi familiari

L'abuso è tradizionalmente definito **dall'illiceità del comportamento** che lo concreta in danno di qualcuno.

La normativa in tema di ordini di protezione non definisce altrimenti l'abuso familiare: **la massima atipicità è volta a intercettare qualsiasi condotta lesiva o anche solo idonea a ledere l'integrità e la libertà degli altri membri della famiglia.**

Evidente che non sia necessario riscontrare un fatto-reato.

Il pregiudizio e la sua gravità

- Se la condotta del soggetto attivo resta atipica, **il pregiudizio** considerato dalla norma che disciplina gli ordini di protezione **è invece tipizzato, ed è solo quello** che viene arrecato, o rischia di verificarsi, **in danno**:
 - **all'integrità fisica e/o morale**
 - **o alla libertà** del familiare (non, ad esempio, alla sua sfera patrimoniale; sempre che la condotta patrimonialmente distrattiva non concreti in realtà un attentato alla libertà della persona che la subisce)
- Ancora, quel pregiudizio (o pericolo di pregiudizio) deve essere **GRAVE**.

Le relazioni familiari

- **Gli abusi familiari sono gli illeciti messi in atto nell'ambito delle relazioni familiari.**
- Le **relazioni familiari** sono, quali presupposte degli ordini di protezione civili, **quelle** intrattenute in ragione del vincolo di coniugio o di unione civile, di convivenza di fatto, non solo come definita dalla l. 76/2016, di filiazione, parentela o affinità: in altre parole, tutte quelle **caratterizzate dalla particolare solidarietà che le dovrebbe animare in quanto estrinsecazioni esistenziali ed affettive delle persone che ne sono parte. E, particolarmente, dalla comunione di vita e abitazione, presupposto di verifica dell'abuso**
- **Il requisito della convivenza** (inteso come "perdurante coabitazione". Cfr. Tribunale di Bologna, Sez. I, sentenza 22/03/2005, in Fam. Pers. Succ., 2005, 2, 184) **sussiste anche quando vi sia stato l'allontanamento, provocato dal timore di subire violenza fisica** del congiunto, mantenendo nell'abitazione familiare il centro degli interessi materiali ed affettivi (Cfr. Tribunale di Padova, decreto 31/05/2006, in Foro It., 2007, 12, 1, 3572).
- Alcune pronunce considerano incluse nell'ambito di operatività degli ordini di protezione anche le relazioni che intercorrono tra soggetti tra i quali la **convivenza sia cessata**, quando ciò non basti ad escludere condotte lesive o potenzialmente lesive dell'integrità o della libertà di alcuni di essi (es. l'ex partner che si apposti). Relazione familiare come ambito soggettivo più che presupposto oggettivo

La gravità del pregiudizio...

- L'entità del danno deve essere **valutata in relazione all'essenzialità delle situazioni giuridiche soggettive** colpite. Per questa ragione **anche atti apparentemente non gravi (uno schiaffo, uno stratonamento) possono invece avere forte rilevanza nel contesto familiare** (a differenza di quanto troviamo qualche volta scritto in provvedimenti censurabili, ove si assume erroneamente che familiarità e reiterazione implicino abitudine e ridimensionamento della lesività).
- Gli **episodi lesivi sono gravi quando**– per quantità e reiterazione, ma soprattutto per intensità – alterino o stravolgano l'ordinario assetto dei rapporti tra familiari, **rendono cioè impossibile la prosecuzione della convivenza, se non mettendo a rischio i beni tutelati**: integrità fisica (e psicologica); integrità morale; libertà degli altri familiari. E ciò, prescindendo da qualsiasi indagine sulle cause di tali comportamenti e sulle rispettive colpe nella determinazione della situazione, o la loro abitudinarietà. **ATTENZIONE PERO': L'ODP E' VOLTO A RISOLVERE SITUAZIONI IN CUI VI E' PREVARICAZIONE O TIMORE DI AGITI INCONSULTI. NON E' STRUMENTO DA UTILIZZARE ALLA LEGGERA, O «TATTICAMENTE» (es. per abbreviare i tempi di attesa dell'udienza presidenziale, sguarniti di tutela giuridica anticipatoria e nel contempo a volte carichi di tensione – ma non vero e proprio pericolo).**
- L'art. 342 bis c.c. non parla comunque né di continuità della condotta né di alterazione del “regime di normale convivenza familiare”, anche se questa sarà normalmente una immediata conseguenza di un abuso grave.
- **Anche una singola condotta** può causare un grave pregiudizio ed integrare gli estremi di abuso familiare: l'art. 342 ter c.c. , parlando di cessazione della condotta, sembra confermare tale conclusione.
- Secondo la giurisprudenza, integra abuso nei confronti di un minore, tale da consentire l'immediato allontanamento del genitore dalla casa familiare, la violenza perpetrata non solo ai suoi stessi danni, ma anche nei confronti dell'altro genitore, oggetto di aggressioni fisiche cui il minore si trova costretto ad assistere con grave pregiudizio per la sua armonica ed equilibrata formazione psichica. Cfr. anche, sul punto, la qualificazione di persona offesa del minore vittima di **violenza assistita** introdotta con il Codice Rosso.

...e del pericolo

«Nell'ambito del pregiudizio alla libertà o all'integrità fisica e morale dovranno comprendersi, oltre alle situazioni di danno imminente, anche i comportamenti tali da determinarne il concreto ed incombente pericolo: il pregiudizio, infatti, è agevolmente ravvisabile non soltanto quando il danno si sia già verificato, ma anche quando vi è grave pericolo che esso si verifichi. Naturalmente, l'apprezzamento della sussistenza del pericolo e della sua gravità nella fattispecie al suo esame è rimesso alla prudente valutazione del giudice»
(Senato, Relazione della seconda commissione permanente, ddl 2675, 72 e 159-A, 27.11.1998)

Ma ci sono opinioni contrarie, secondo le quali è necessario che un fatto illecito, un abuso, si sia verificato. Ma la minaccia di un fatto grave non è di per sé grave pregiudizio all'integrità psicologica?

Esempio di metodologia di rilevazione del rischio: SARA (Spousal Assault Risk Assessment)

SARA è la valutazione del rischio di recidiva nei casi di violenza interpersonale fra partner, dove la donna è vittima di violenza fisiche, psicologiche, verbali, economiche ma anche sessuali o vere e proprie persecuzioni, è un **metodo rivolto agli addetti ai lavori per individuare il rischio che il maltrattamento si ripeta, o si aggravi**. Si tratta di una metodica messa a punto in Canada da un gruppo di esperti per individuare se e quanto un uomo, che ha agito violenza nei confronti della propria partner (moglie, fidanzata, convivente) o ex-partner, è a rischio, nel breve o nel lungo termine, di usare nuovamente violenza.

Non si tratta di un test psicometrico, non bisogna cioè stabilire un punteggio della persona che si è resa responsabile della violenza, bensì valutare il caso e quindi la sua pericolosità in base a 10 fattori di rischio e 5 fattori di vulnerabilità della donna che il valutatore deve prendere in considerazione, nel loro insieme, per poi stabilire se esiste il rischio di recidiva, e in che misura (basso, medio o elevato).

Le misure adottabili

- **Contenuto tipico e necessario:** ordine di cessazione della condotta e allontanamento dalla casa familiare
- **Contenuto eventuale** («ove occorra»):
 - prescrizione di **non avvicinarsi** a determinati luoghi (lavoro, domicilio famiglia di origine o di altri prossimi congiunti o di altre persone, luoghi di istruzione dei figli)
 - **intervento** dei servizi sociali/centro di mediazione familiare (attenzione! compatibilità con la Convenzione di Istanbul?)/associazioni per sostegno e accoglienza donne e minori vittime di abusi
 - **pagamento** periodico di un assegno anche in via diretta dal datore di lavoro

Cosa allegare

FATTI SALIENTI BEN CIRCOSTANZIATI, sottolineandone la significatività nell'ottica del grave pregiudizio/pericolo

In particolare per la violenza psicologica o morale: eventuali **registrazioni, meglio se trascritte** (individuare comunque puntualmente il minuto o i minuti da ascoltare, indicando per iscritto il contenuto degli scambi più violenti o minacciosi)

Relazioni di valutazione (anche di recidiva violenta) stilate dai **centri antiviolenza**, se consultati dalla vittima

Referti anche risalenti

PUNTUALITA' DELLE ALLEGAZIONI
SOPRATTUTTO SE VOLTE AD OTTENERE
L'ODP IN ASSENZA DI VIOLENZA FISICA

Gli aspetti processuali

Legittimazione attiva e passiva

- Coniuge e unito civilmente (la violenza domestica è sempre di genere?)
- Convivente di fatto
- Altri conviventi (famiglia non nucleare che comporti necessità di coabitazione; non – salvo peculiarità del caso – un inquilino o un ospite)
- Figli maggiorenni – se minorenni, potrebbe utilizzarsi l'art. 403 c.c?
- Tutela di ultima istanza per la deospedalizzazione della malattia psichiatrica se non può attivarsi un TSO?
- **Soggetti che, pur non convivendo, articolano ancora una relazione familiare**, con ciò intendendo non solo (o non tanto) una *condivisione fisica dello spazio e della quotidianità* quanto piuttosto **l'esistenza di una stabile e non ancora dissolta relazione coniugale/sentimentale/genitoriale** che, «per quanto abbia abbandonato l'assetto di una ordinaria vita in comune, prosegua in una frequentazione quasi quotidiana in cui si riconoscano e mantengano tratti ordinari della (sia pur allentata) relazione coniugale e quelli del (mantenuto) rapporto genitoriale».

Il rito e l'impugnazione: art. 736 bis c.p.c.

- Giudice monocratico del luogo di residenza o domicilio dell'istante, rito camerale, ricorso definito per decreto immediatamente esecutivo
- Il ricorso può essere proposto anche dalla parte personalmente (agilità, informalità); solo essere presentato, dicono alcuni
- Ampi **poteri istruttori officiosi** anche prima dell'instaurazione del contraddittorio, al fine di valutare al meglio la situazione e potere emettere la misura *inaudita altera parte* (il che permette di fronteggiare meglio la situazione contingente, il momento della notifica e il pericolo che essa comporta). NECESSARIO COSTRUIRE RETI TRA ISTITUZIONI
- Possibile (frequente, forse necessaria?) emissione del provvedimento *inaudita altera parte*; oppure resa nel contraddittorio delle parti («*sentite le parti*»), da formarsi in tempi brevi ma lasciati alla discrezionalità del giudice («nei modi che ritiene più opportuni»). Se il decreto è pronunciato *inaudita*, entro 8 giorni va notificato ed entro 15 giorni ridiscusso (all'esito il Giudice conferma, modifica, revoca)
- Le disposizioni circa le modalità attuative della misura (ivi compresa la notifica dell'ordine) sono essenziali alla protezione della vittima e rappresentano un momento molto critico (≠ dall'attuazione delle misure penali, affidate alle forze dell'Ordine) perché ove esse non dispongano in dettaglio, è nella responsabilità del legale approntare le cautele e gli ausili necessari. Chiederle!! Il giudice (art. 342 ter c.c.) può disporre della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.
- Impugnazione solo per reclamo al Tribunale in composizione collegiale, entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto. Il reclamo NON SOSPENDE l'esecutività del decreto.
- No ricorso per Cassazione (né ordinario, né ex art. 111 Cost.): non c'è definitività né decisorietà del provvedimento

La durata

- La durata massima è di un anno dalla data di esecuzione suscettibile di proroga, su istanza di parte, soltanto se sussistano gravi motivi (originariamente erano sei mesi)
- Prorogabile anche in sede di provvedimenti presidenziali? Sì, se attengono a profili diversi (es. divieti di avvicinamento a luoghi o persone; intervento s.s., mediazione, associazioni) da quelli che ne formano l'oggetto tipico (allontanamento dalla casa familiare; contributi di mantenimento)
- Oltre che misura necessaria per proteggere l'incolumità dei familiari, è anche strumento che fornisce un tempo per elaborare strategie di recupero del tessuto familiare, comunque necessario anche a reperire soluzioni più sostenibili per la separazione definitiva

Intersezioni e sovrapposizioni con i procedimenti della crisi familiare

- Le norme che prevedono gli ordini di protezione civili *«non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente»*; ma nei relativi procedimenti (quindi anche nella fase contenziosa) *«possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 342-ter del codice civile»*
- L'ordine di protezione diviene poi inefficace quando siano pronunciati i provvedimenti temporanei della separazione, del divorzio o sulla responsabilità genitoriale del figlio nato fuori del matrimonio
- E se ci fosse la perdurante necessità di vietare la frequentazione di particolari luoghi? Nei provvedimenti presidenziali e/o analoghi saranno adottate le misure del 342 ter c.c. (anche il divieto di avvicinamento e frequentazione)
- Possibile chiedere un ordine di protezione con il ricorso per separazione? Per un orientamento sì (i provvedimenti presidenziali possono avere i contenuti dell'art. 342 ter c.c.), e l'istanza comporterà una accelerazione rapidissima dei tempi in cui le parti saranno convocate avanti al Presidente. Contra (per ragioni formali: competenza monocratica e non collegiale, territorialmente individuata dalla residenza o domicilio dell'istante e non del convenuto), cfr. Tribunale di Mantova, 24 dicembre 2018

Opportunità, questioni, criticità

Maggiore «leggerezza» e agilità, velocità di ottenimento della misura

Durata limitata ed efficacia «chiusa in sé»

Data la finalità della norma, dichiaratamente protettiva di chi sia esposto alla violenza, e la necessità di predisporre, attraverso l’emanando ordine, misure atte a interrompere la violenza o evitare il pericolo che ricorra, **ha senso vederne trattato l’esordio nel contraddittorio delle parti?** Sulla base di quali considerazioni può essere ritenuto prudente fare notificare il ricorso al resistente prima che l’ordine di protezione sia adottato?

Quali criteri fondano **l’eventuale proroga** della misura? non sarebbe opportuna anche in questa fase l’attivazione dei poteri officiosi del giudice, volti a consultare le istituzioni, i servizi anche non istituzionali (centri antiviolenza e case rifugio) e la rete sul territorio che possano riferire circa le prescrizioni volte a superare l’emergenza, la cooperazione dei soggetti coinvolti, il risultato del percorso volto a superare la violenza familiare, per averne elementi da porre a base della decisione?

Per gli ordini emessi in ragione delle norme contenute nel codice di procedura penale **l’esecuzione** è condotta dagli agenti di pubblica sicurezza dei quali si avvale la Procura. Per gli ordini emessi in sede civile, essa è demandata sostanzialmente ai legali, che debbono sollecitare i soggetti deputati (forza pubblica, centri antiviolenza) a che le statuizioni dell’ordine siano poste in essere. Attesa la delicatezza di queste misure e insieme la loro grande incisività sui diritti di chi ne viene attinto, non sarebbe preferibile specificarne in sede di provvedimento le **modalità attuative**? Quali accorgimenti vengono assunti per fare in modo di limitare quanto più possibile il rischio di incidenti? Viene prescritto l’aiuto delle forze dell’ordine e con quali modalità/disponibilità?

In cosa si differenziano da quelli penali

POSSONO COESISTERE, SECONDO UNA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE INTERVENUTA NEL 2015

- L'ordine di protezione civile è richiesto dalla/dal diretta interessata e non dal PM: anche «dalla parte personalmente»
- Non implica la presentazione di alcuna denuncia/querela, quindi:
 - il comportamento contro il quale si intende difendersi non deve essere un'ipotesi di reato
 - non si apre alcun procedimento penale
 - non si deve proseguire fino a un provvedimento di archiviazione/condanna/assoluzione
- Il suo esito si conforma più agilmente alle successive decisioni di chi lo ha ottenuto:
 - Rimane assorbito dai ovvero è riemesso in sede di provvedimenti presidenziali
 - Può estinguersi «naturalmente» con una riconciliazione vera o presunta (ATTENZIONE!!)
- **MA ATTENZIONE!** Non può contare automaticamente sulla forza pubblica per la sua attuazione: la cautela e il necessario coinvolgimento di soggetti necessari e idonei passano attraverso il legale: bene chiedere modalità attuative dettagliate
- La misura penale è presidiata da specifica sanzione ove sia violata, la violazione di quella civile è semplice inottemperanza a generico ordine del giudice

Il danno endofamiliare

- è quello che si verifica in ragione della violazione dei doveri discendenti dal matrimonio
- vanno provati la condotta, il nesso di causalità, il danno e la sua entità: non è considerato *in re ipsa*

Rapporti tra addebito e risarcimento per danno endofamiliare

I due istituti possono sovrapporsi (e la medesima condotta integrerà addebito e danno risarcibile) ovvero restare autonomi:

- l'addebito non postula necessariamente una domanda risarcitoria (la violazione ai doveri discendenti dal matrimonio non ha causato un danno risarcibile al coniuge ma si pone come causa della crisi matrimoniale: es. violazione del dovere di fedeltà)
- d'altro canto, il fatto illecito suscettibile di ristoro (es. lesioni in occasione di un alterco) può non essere stata determinante della crisi coniugale, ma ad esempio sua conseguenza (quindi quella condotta non permetterebbe una pronuncia di addebito ma fonda il diritto al risarcimento)

Risulta molto arduo giustificare la tradizionale impermeabilità del procedimento di separazione e divorzio alle domande risarcitorie

Ammissibilità della domanda di risarcimento del danno endofamiliare all'interno dei procedimenti di separazione e divorzio

L'inammissibilità di domande risarcitorie è predicata in ragione della connessione debole tra le due domande (non c'è pregiudizialità, è vero; ma c'è identità dei soggetti e spesso identità di fatti costitutivi tra addebito e risarcimento) e della conseguente affermata impossibilità di attrarre al rito separativo e di divorzio - speciale - quello ordinario, nella cui sede dovrebbe essere scrutinata la domanda risarcitoria (art. 40 c.p.c.).

In realtà **la fase contenziosa dei procedimenti di separazione è un rito ordinario; la connessione per cumulo soggettivo (art. 33 c.p.c., domande articolate tra le stesse parti) potrebbe quindi darsi**

Se titolo dell'addebito e titolo del danno coincidono, ovvie ragioni di economia processuale imporrebbero di ammettere la domanda risarcitoria nel procedimento di separazione

Orientamento meno rigido: Cass. civ., 9915, 24 aprile 2007: l'inammissibilità deve essere rilevata entro la prima udienza.

La ragione dell'esclusione è, più che teorica, eminentemente pratica, volta a non appesantire il procedimento di separazione

Ma molti contro:

- la vicenda separativa non si limita all'oggetto tipico (rectius necessario) dei procedimenti per sep e divorzio
- l'allargamento dell'oggetto del processo familiare potrebbe comportare una transabilità più efficace delle varie questioni in un'unica sede (ora invece è possibile moltiplicare le sedi del dissidio)
- La parte economicamente più debole è svantaggiata, viene attaccata su più fronti ovvero deve omettere di tutelarsi in più sedi
- la semplificazione eccessiva accorcia i procedimenti tipici (vantaggio per il giudice) ma non evita la proliferazione di procedimenti (svantaggio per le parti). In nome e nell'interesse di chi deve essere amministrata la giustizia?